

N. TAR	2019 - 058
N. PROTOCOLLO	150872 /RU dell'11 ottobre 2019
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 259 del 10/10/2019, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1693 della Commissione del 9 ottobre 2019, che istituisce, a decorrere dall'11 ottobre 2019, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni ruote in acciaio, con o senza i loro accessori e munite o non munite di pneumatici, originarie della Repubblica popolare cinese, attualmente classificate con i codici TARIC 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 e 8716 90 90 97.

Tali ruote sono progettate per:

- trattori stradali;
- autoveicoli per il trasporto di persone e/o merci;
- autoveicoli per uso speciale (ad esempio autopompe antincendio, autoveicoli spanditori);
- rimorchi o semi-rimorchi, a propulsione non meccanica, di trattori stradali.

Sono esclusi dall'applicazione del dazio antidumping in questione i seguenti prodotti:

1. ruote in acciaio destinate all'industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;
2. ruote per quad da strada;
3. parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;
4. ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale];
5. ruote per rimorchi per autovetture, caravan, rimorchi agricoli e altri macchinari agricoli trainati utilizzati nei campi, con diametro massimo del cerchio di 16 pollici.

Al riguardo, si fa presente che:

- 1) Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al **66,4 % (CADD C999)**, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali tale dazio si applica nella misura a fianco di esse indicata:

Società	Aliquota	Codice addizionale taric
Xingmin Intelligent Transportation Systems Co., Ltd	50,3%	C508
Tangshan Xingmin Wheels Co., Ltd.	50,3%	C509
Xianning Xingmin Wheels Co., Ltd.	50,3%	C510
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I	50,3%	N.B. Consultare la Taric in quanto non presente nel reg.to

L'immissione in libera pratica delle merci in questione è subordinato alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società sopra citate è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: *«Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella RPC. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società (66,4%).

Le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali si applicano anche al dazio in parola.

Infine, si evidenzia che, nelle more di una eventuale rettifica della versione italiana del regolamento in questione e, quindi, della relativa nomenclatura Taric (priva in italiano dell'espressione "road wheels"), le ruote che non abbiano un utilizzo stradale, in quanto non oggetto dell'inchiesta antidumping, possono essere classificate nel codice 8716 9090 98.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del citato regolamento (UE) 2019/1693, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Mariarita Simona Sardella

" Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.